

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

95202630653

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ECOMUSEO DEI PICENTINI

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA STADIO SNC

C.A.P.

84098

COMUNE

PONTECAGNANO FAIANO

PROV.

SA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

95179480652

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PAESAGGI NARRANTI"

DATA 09/09/2024

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CASERTA

ATTO COSTITUTIVO
"ECOMUSEO DEI PICENTINI APS"



L'anno 2024 il mese di SETTEMBRE il giorno 8 in Pontecagnano Faiano (SA) presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "ECOMUSEO DEI PICENTINI APS" in Via Stadio, 84098 Pontecagnano Faiano (SA), Snc.

i sottoscritti soggetti

- 1) **ASSOCIAZIONE PAESAGGI NARRANTI APS** con sede legale a San Cipriano Picentino prov. Salerno CAP 84099 in Via Coriglione n. 6 Codice Fiscale 95179480652 legalmente rappresentata da Daniela Sibilio nata a Napoli il 13/08/1954 residente a Pontecagnano Faiano (SA) cap 84098 in via Trento n. 5 codice fiscale SBLDNL54M53F839Q
- 2) **ASSOCIAZIONE RARECA APS** con sede legale a Castiglione Del Genovesi prov. Salerno CAP in Via Vitoli n. 31 Codice Fiscale 95180280653 legalmente rappresentata da Rosa Genovese nata a Salerno (SA) il 28/12/1981 1958 residente a Pontecagnano Faiano (SA) cap 84098 in via Mar Mediterraneo, 31 codice fiscale GNVRSO81T68H703P
- 3) **UNPLI SALERNO APS** con sede legale a Olevano sul Tusciano prov. Salerno CAP 84062 in Via Roma n. 4 Codice Fiscale 95059930651 legalmente rappresentata da Pietro D'Aniello nato a Olevano Sul Tusciano (SA) il 30/06/1958 residente a Olevano Sul Tusciano cap 84062 in via Risorgimento n. 9 codice fiscale DNLPTR58H30G023Y
- 4) **CIRCOLO LEGAMBIENTE OCCHI VERDI APS** con sede legale a Pontecagnano Faiano prov. Salerno CAP 84098 in Via Stadio snc Codice Fiscale 95078380656 legalmente rappresentata da Giancarla del Mese nata a Roma il 01/05/1980 residente a Pontecagnano Faiano cap 84098 in via Europa n. 107 codice fiscale DLMGCR80E41H501M

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire una Associazione di Promozione Sociale denominata "ECOMUSEO DEI PICENTINI" ai sensi del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017.

ART. 1

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Via Stadio, 84098 Pontecagnano Faiano (SA), Snc;

ART. 3

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (eliminare l'attività non di interesse):

e - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare l'associazione nasce con l'obiettivo di realizzare un Ecomuseo che valorizzi i territori della Valle del Picentino con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale del territorio, organizzando attività culturali, come mostre, convegni, workshop e percorsi educativi, mirati alla diffusione della cultura locale e

alla sensibilizzazione sul valore del patrimonio storico e ambientale; Valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, attraverso progetti sostenibili e di sensibilizzazione sul rispetto e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione all'agricoltura, all'artigianato tradizionale e alle eccellenze gastronomiche; Collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, università e altre associazioni culturali, al fine di creare una rete di cooperazione per lo sviluppo di progetti di valorizzazione territoriale e culturale; Incentivare il turismo sostenibile, proponendo itinerari naturalistici, storici e artistici che mettano in luce le bellezze del territorio, favorendo al contempo uno sviluppo economico locale rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni.

L'Associazione si impegna a promuovere una visione di sviluppo che metta al centro il rispetto per la cultura, l'ambiente e la storia, valorizzando il ruolo della comunità locale come custode del proprio patrimonio.

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (4) membri e nominano a farne parte i signori:

1. Daniela Sibilio;
2. Rosa Genovese;
3. Giancarla del Mese;
4. Pietro D'Aniello;

A presidente viene eletta Daniela Sibilio.

Per le altre cariche vengono eletti:

Rosa Genovese (Vicepresidente);

Giancarla del Mese (Segretario);

Pietro D'Aniello (Consigliere);

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2024, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro cinquanta (€ 50,00).

Per gli anni successivi al 2024 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2024.

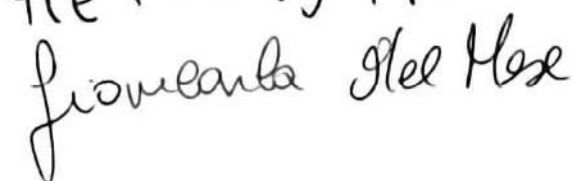
È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 15 articoli di seguito specificati, steso su 8 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei costituenti



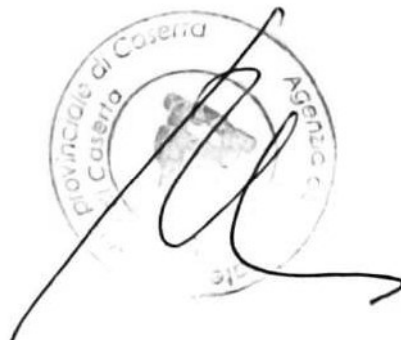




 Agenzia Entrate  Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1° originale
dell'atto registrato al n. 2023

Versati diritti per € 300,00
Caserta, 25/09/2024



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ECOMUSEO DEI PICENTINI APS"

Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "ECOMUSEO DEI PICENTINI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", o in breve "ECOMUSEO DEI PICENTINI APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3

(Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle attività consentite dal Codice del Terzo Settore Dgls 117/2017 con lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale del territorio con azioni ed attività volte a:

- 1) Promuovere la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del settore culturale campano, in particolare del patrimonio materiale e immateriale dei picentini per lo sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile del territorio e delle comunità residenti;
- 2) Valorizzare la diversità, la biodiversità e la complessità dei patrimoni locali, anche al fine di apportare un reale contributo alla salvaguardia dei territori rurali, collinari e montani, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla gestione sostenibile delle risorse naturali;
- 3) Promuovere la cura e la valorizzazione del paesaggio valorizzando le risorse naturali e ambientali, puntando su progetti sostenibili che promuovano il rispetto e la tutela dell'ambiente. Particolare rilievo viene dato all'agricoltura locale, all'artigianato tradizionale e alle eccellenze gastronomiche, pilastri dell'identità territoriale che meritano di essere protetti e incentivati;
- 4) Valorizzare le particolarità urbanistiche e architettoniche, tramite la conservazione e la manutenzione degli edifici tradizionali, il recupero di strumenti e pratiche storiche delle popolazioni locali, le relazioni con gli ambienti circostanti e la promozione del saperi religiosi, culturali, ricreativi e alimentari;
- 5) Promuovere la memoria storica e la conoscenza degli ambienti di vita tradizionali e il recupero del patrimonio linguistico-dialettale delle minoranze storiche presenti nel territorio;
- 6) Avviare attività di ricerca scientifica e didattico-educative miranti a promuovere la storia, l'arte e le tradizioni, la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri;
- 7) Facilitare la creazione di percorsi turistici e culturali;
- 8) Collaborare con altre realtà ecomuseali e museali mediante lo scambio di esperienze e progettualità, nonché attraverso la creazione o l'adesione a reti culturali di livello regionale, nazionale e internazionale. Attraverso queste sinergie, si mira a creare una rete solida di cooperazione in grado di sviluppare progetti concreti per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse culturali, favorendo un dialogo continuo tra le Istituzioni e le comunità locali.
- 9) Promuovere e diffondere la cultura locale attraverso una serie di iniziative culturali diversificate. Queste comprendono mostre, convegni, workshop e percorsi educativi, pensati per coinvolgere la comunità e sensibilizzare i cittadini sul valore inestimabile del patrimonio storico, artistico e ambientale che caratterizza il territorio. L'obiettivo è non solo far conoscere, ma anche preservare tali ricchezze, tramandandole alle generazioni future;
- 10) Promuovere un modello di turismo sostenibile, in grado di coniugare la scoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e artistiche del territorio con lo sviluppo economico locale. Attraverso itinerari che mettono in risalto la ricchezza del paesaggio e il patrimonio culturale, si incentiva un turismo rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni, capace di generare valore per la comunità senza compromettere l'integrità.



L'Associazione ha come scopo la realizzazione dell'Ecomuseo dei Picentini, al fine di curare le attività di ricerca, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi del territorio picentino, del suo ambiente e dei suoi stili di vita, anche con la partecipazione delle popolazioni che ne accompagnano lo sviluppo.

A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- e - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

3.2 L'Associazione attribuisce al Consiglio direttivo la competenza alla definizione specifica delle attività diverse, pur rientrando nelle attività consentite dalla normativa ed in linea con le finalità dell'Associazione. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

3.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

(Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a 50 euro entro il 30 Settembre dell'anno. L'importo della quota può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Curriculum Vitae.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 6

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi, costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- Comitato Scientifico

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8

(Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9

(Consiglio direttivo)

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto da 3 persone, la carica di Tesoriere sarà del Vicepresidente o del Segretario, la cui decisione avverrà per votazione del Consiglio Direttivo.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso fisso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. Sarà però possibile riconoscere un compenso nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall'art. 8 del DLgs. 117/2017.

9.6 I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre esercizi dal momento della loro elezione. Tuttavia, il loro mandato si conclude ufficialmente con l'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al primo esercizio successivo alla fine del triennio di incarico. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 5 riunioni consecutive a partire dalla prima assenza, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da 2 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica

certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 10 giorni prima della riunione, ridotti a 5 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10

(Presidente del Consiglio direttivo)

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 11

(Comitato Tecnico-Scientifico)

11.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto esclusivamente da soci dell'associazione, selezionati dal Consiglio Direttivo in ragione della loro formazione, competenza e qualifiche culturali e professionali. Tale organo ha il compito di garantire elevati standard qualitativi nell'attività di ricerca e nella definizione delle linee programmatiche dell'associazione, assicurando la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi statuari.

11.2 Il Comitato è costituito da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo per un mandato della durata di tre anni, rinnovabile. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo e svolge le proprie funzioni in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

11.3 Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per predisporre il programma tecnico-scientifico annuale e pluriennale dell'associazione. Ulteriori riunioni possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante videoconferenza.

11.4 Le principali funzioni del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- Proporre al Consiglio Direttivo, attraverso un piano tecnico-scientifico, le linee programmatiche e le attività da svolgere;
- Fornire risposte, relazioni e pareri su questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- Promuovere l'indirizzo culturale dell'associazione;
- Partecipare, direttamente o indirettamente, alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua per gli associati.

11.5 Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per un mandato triennale, rinnovabile. Il Presidente presiede le riunioni e ne coordina le attività, e ha il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri e proposte su deliberazioni che ritiene rilevanti in relazione alle linee programmatiche definite dal Comitato.

Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare un Segretario, definendone le funzioni e la durata del mandato.

Art. 12

(Organo di controllo)

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati.

11.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12

(Revisione legale dei conti)

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

(Patrimonio)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

